

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 11 dicembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/11/2024 BOYS CAIVANESE - F.CLUB VIRIBUS UNITIS 100

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Boys Caivanese relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG che non avrebbe espulso il calciatore n. 20 Greco Francesco della società Viribus Unitis 100 ammonito al min. 43' del 2 tempo (per avere allontanato il pallone con lo scopo di perdere tempo) e poi destinatario di un secondo giallo al min. 45' del secondo tempo (per avere commesso un fallo) e, quindi, passibile di espulsione per doppia ammonizione. La resistente non produceva memorie. Letto il referto arbitrale, e sentita la terna a chiarimenti, sia il DDG sia l'AA1, direttamente coinvolti nell'episodio oggetto di contestazione da parte della società ricorrente, specificavano che il calciatore n. 20 Greco Francesco della società Viribus Unitis 100, in occasione dell'episodio verificatosi al min. 43' del secondo tempo di gioco, non riceveva alcun provvedimento disciplinare da parte del DDG. Al min. 43' del secondo tempo di gioco, infatti, l'unico calciatore ad essere ammonito era il n. 19 Improta Luigi della società Viribus Unitis 100 che commetteva un fallo imprudente. Questa circostanza, oltre ad essere stata chiarita dalla terna nel corso dell'audizione, è, peraltro, cristallizzata sia nel referto che nel rapportino di fine gara, quest'ultimo, sottoscritto dai dirigenti di ambedue le società.

Il Sig. Greco veniva ammonito unicamente al min. 45' del secondo tempo di gioco per avere commesso un fallo in modo imprudente. Sul punto il DDG specificava ancora che, attesa la concitazione della gara, l'AA1 lo richiamava al min. 45' del secondo tempo per sincerarsi che il Greco non fosse stato ammonito pochi minuti prima allorché il DDG aveva comminato il cartellino giallo al n. 19 Improta Luigi della società Viribus Unitis 100. PQM delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società Boys Caivanese e per l'effetto:

^ confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/12/2024 MONTESARCHIO - VIRTUS SAN GENNARELLO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Virtus San Gennarello relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD AC Montesarchio sostenendo che il DDG avesse terminato di dirigere l'incontro pro forma a seguito dell'accesso sul TDG di tifosi della squadra locale con conseguente sospensione della gara per 15 minuti. Letta la memoria della resistente. Sentita la terna arbitrale a chiarimenti, tutto quanto dedotto dalla ricorrente veniva sconfessato. In particolare il DDG nel confermare quanto scritto nel suo referto precisava che: "Preciso che nel corso della gara precisamente al 93' del secondo tempo successivamente alla concessione di un calcio di rigore in favore della società Virtus San

Gennarello, dei soggetti in numero 3. (presumevo potessero appartenere alla società Montesarchio in quanto protestavano in seguito alla citata concessione del calcio di rigore) si posizionavano nella pista di atletica vicino alla recinzione e inveivano nei confronti miei e dell'AA n. 1 (principalmente insulti e minacce) e quindi chiedevo al capitano della società Montesarchio di far allontanare i soggetti per proseguire la gara, il capitano si adoperava ma non vi riusciva, per questo ho ritenuto di sospendere momentaneamente la gara comunicandolo ai capitani in modo da attendere che la situazione rientrasse e poter proseguire regolarmente. Preciso che non ho mai comunicato né inteso la gara pro forma, specifico altresì che avevo comunicato ai capitani la sospensione temporanea fino al ripristino delle condizioni ambientali per la ripresa del gioco, cosa che è avvenuta circa 7-8 minuti dal momento della sospensione. Preciso che il tempo di recupero da me concesso è stato eseguito tutto e senza problema alcuno. Preciso uscendo dal terreno di gioco non ci sono stati ulteriori episodi. Al termine della gara alla consegna dei rapportini di fine gara i dirigenti non mi hanno chiesto se la gara fosse pro forma e si limitavano a chiedere esclusivamente di questioni tecniche del tipo falli e cose simili". Sentito sul punto l'AA1, lo stesso dichiarava che: "Preciso che la sospensione è stata temporanea e per massimo circa 7-8 minuti. Preciso che il direttore di gara non mi ha mai detto o fatto intendere che la gara fosse pro forma anzi preciso che il direttore di gara si avvicinava a me per comunicarmi che appena ripristinata la serenità avremmo ripreso e terminato la gara. Preciso uscendo dal terreno di gioco non ci sono stati ulteriori episodi. Al termine della gara alla consegna dei rapportini io ero sotto la doccia e quando sono uscito i dirigenti di ambedue le società erano cordiali e non mi hanno posto alcun quesito". Sulla scorta di quanto riferito, e dei chiarimenti forniti dalla terna arbitrale, emerge che l'interruzione della gara, durata pochi minuti, non ha comportato conseguenze tali da giustificare un arbitraggio pro forma. Circostanza, quest'ultima, dedotta esclusivamente dalla ricorrente ma non riscontrata nel referto arbitrale e tantomeno comunicata dalla terna in audizione. PQM delibera rigettare il ricorso proposto e per l'effetto: ^ confermare il risultato di 2 - 2 acquisto sul TDG; ^ confermare i provvedimenti già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Gara del 1/12/2024 ATLETICO PAGANI - ATLETICO SAN GREGORIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Pagani relativo alla gara in epigrafe rilevato che lo stesso è stato proposto fuori termine ed è, pertanto, inammissibile PQM delibera: non doversi procedere e per l'effetto conferma il risultato acquisito sul TDG ed i provvedimenti adottati con il relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/12/2024 AQUILE ROSANERO CASERTA - TEANO CALCIO 1939

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Aquile Rosanero Caserta relativo alla gara in epigrafe rilevato che: ^ la partita veniva sospesa dal DDG a seguito della brutale aggressione subita dallo stesso e consumatasi in due momenti. Infatti, come dallo stesso specificato nel referto e nel supplemento, alla fine del primo tempo di gioco, mentre stava lasciando il TDG per raggiungere lo spogliatoio, il DDG veniva dapprima colpito con un pugno al volto da un soggetto non in distinta ma chiaramente riconducibile alla società ospitante e, successivamente, veniva aggredito all'interno dello spogliatoio dall'addetto all'arbitro della società Aquile Rosanero Caserta. Queste gravi condotte, come attestato dal referto medico ospedaliero allegato, causavano al DDG contusioni con una prognosi di 5 giorni.

Sentito a chiarimenti il DDG, oltre a confermare tutto quanto comunicato con il referto ed il supplemento, precisava inoltre che nessun dirigente della società Aquile Rosanero Caserta, nella immediatezza dei fatti, si prodigava per prestargli soccorso. La resistente non produceva memorie. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Aquile Rosanero Caserta ed infliggere alla stessa società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società Teano Calcio 1939; ^ confermare nel resto i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/12/2024 ASD VESUVIO BOSCOTRECASE - NUOVA ANTONIANA 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi proposti dalle società ASD Vesuvio Boscotrecase e Nuova Antoniana 2019 relativi alla gara in epigrafe con i quali le società si discolpavano per la rissa occorsa sugli spalti al min. 25' del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della società locale. La società ASD Vesuvio Boscotrecase richiedeva la prosecuzione della gara mentre la società Nuova Antoniana 2019 chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per l'avversaria. Sentito a chiarimenti il DDG specificava che: la rissa si svolgeva unicamente sugli spalti e che in campo i calciatori si prodigavano per cercare di riportare la calma sugli spalti. Lo stesso, inoltre, a domanda rispondeva che nessuno durante lo svolgimento dei fatti descritti in referto lo minacciava o attentava alla sua incolumità tanto è vero che, dopo avere emesso il triplice fischio decretando il termine della gara, raggiungeva senza difficoltà il suo spogliatoio. Considerato che: ^ da quanto scritto a referto dal DDG e., poi da quanto confermato dallo stesso nel corso dell'audizione, non vi è stato alcun fatto violento sul TDG; ^ il DDG non richiama i capitani per tentare di riprendere la gara che, fino a qual momento si era disputata senza particolari problemi; ^ nessuno poneva in essere condotte intimidatorie o violente all'indirizzo del DDG. Tutto quanto considerato PQM delibera: ^ rigettare i ricorsi proposti dalle società e disporre la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG, rimandando alla Segreteria dell'attività agonistica del C.R. Campania FIGC - LND per la fissazione della data; ^ confermare nel resto i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 2/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/12/2024 PIANURA CALCIO 1977 - IL PUNTO DI SVOLTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visto il ricorso proposto dalla società ASD Il Punto di Svolta relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Pianura Calcio per avere quest'ultima utilizzato calciatori non presenti in distinta, facendoli subentrare nella seconda frazione di gioco. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come risulta dal rapportino di fine gara, sottoscritto dai dirigenti delle due società, nonché dal referto di gara la società Pianura Calcio al min. 10' del secondo tempo di gioco effettuava numero 2 sostituzioni. Nello specifico: usciva il calciatore n. 9 Ponticelli Gianluca ed entrava il n. 18 Avolio Emmanuel; usciva il calciatore n. 8 De Franco Antonio ed entrava il n. 10 Vassallo Leonardo. Entrambi i calciatori, Avolio e Vassallo, erano presenti in distinta. PQM delibera rigettare il ricorso proposto e per l'effetto: ^ confermare il risultato acquisito sul TDG ed i provvedimenti adottati con il relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 18 dicembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 11 dicembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**